

Rato e non consumato, fase diocesana: competenza, supplica, costituzione del Tribunale, istruttoria

Roma, 14 febbraio 2023.

Mons. Dr. Alejandro W. BUNGE

<i>1.- Presentazione del Documento basico.....</i>	<i>1</i>
<i>2.- La fase iniziale diocesana.....</i>	<i>6</i>
2.1. La competenza.....	6
2.1.1. La competenza attiva.....	6
2.1.2. La competenza passiva.....	8
2.1.3. Casi che richiedono consulta previa.....	8
2.2. Il libello.....	9
2.3. L'accettazione.....	10
2.4. La costituzione del Tribunale.....	12
2.5. Il rifiuto e il possibile ricorso.....	14
2.6. Casi speciali.....	15
<i>3.- L'istruttoria.....</i>	<i>16</i>
3.1. La credibilità delle parti.....	17
3.2. La non consumazione.....	17
3.3. La causa giusta.....	17
3.4. L'assenza del pericolo di scandalo.....	18

1.- Presentazione del Documento basico

Il Documento fondamentale, contenente una sintesi della procedura da seguire nell'istruire i processi per la dispensa del matrimonio rato e non consumato, è la Lettera Circolare del 20 dicembre 1986¹ della Congregazione per i Sacramenti, allora competente a presentare al Santo Padre queste richieste di dispensa. Ciononostante, non possono essere tralasciati i due principali antecedenti, citati all'inizio della stessa Lettera Circolare².

¹ CONGREGATIO PRO SACRAMENTIS, *Litterae Circulares "De Processu super matrimonio rato et non consumato, diei 20 Decembris 1986*, in *Communicationes* 20 (1988) 78-84. Nelle successive citazioni in note: LC.

² SACRA CONGREGATIO DE DISCIPLINA SACRAMENTORUM, *Decr. Catholica Doctrina et Regulae Servandae in processibus super matrimonio ratum et non consummatum, diei 7 Maii 1923*, AAS 15 (1923) 389-413; *ibid.*, *Appendix, seu praecipuorum actorum formulae, quae utili-*

Questo Documento basilare, per altro, deve essere adattato, dove necessario, a quanto statuito nel *Motu Proprio Quaerit Semper* di Benedetto XVI del 30 agosto 2011³, che ha spostato la competenza per la trattazione delle cause “*super rato*” e di nullità dell’ordinazione dalla Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti al nuovo Ufficio appositamente creato presso il Tribunale della Rota Romana (cf. Francesco, *Praedicate Evangelium*, art. 200, § 4).

Si deve tener conto che la legislazione su questi processi, dispersa in diversi luoghi del Codice del 1917, fu saggiamente riunita in un solo posto nel Codice adesso vigente, promulgato il 25 gennaio 1983 e in vigore dal 27 novembre dello stesso anno. Queste norme si trovano nel Libro VII, dedicato a “*I processi*”, Parte III, dedicata a “*Alcuni processi speciali*”, Titolo I, relativo a “*I processi matrimoniali*”, Capitolo III, interamente dedicato al “*Processo per la dispensa del matrimonio rato e non consumato*”. Sono in tutto dieci canoni, dal 1697 al 1706. Tra i criteri che ispirano il processo, tale come oggi è presentato dal Codice, si trovano la semplicità del procedimento, la velocità nell’amministrazione della grazia pontificia e la dimensione pastorale di tutto il provvedimento⁴. La Lettera Circolare aggiunge a questi canoni alcune precisazioni sulla celebrazione del processo sia nella sua fase diocesana, sia presso la Santa Sede.

Il processo, come avremo opportunità di spiegare dettagliatamente più avanti, è di natura amministrativa, nonostante prenda dal diritto processuale molte delle sue procedure. Per questa ragione è necessario prestare la dovuta attenzione ad alcuni principi generali della pratica amministrativa, ma anche ad alcune norme del diritto processuale, per arrivare a una corretta applicazione delle norme relative ai processi di dispensa dal matrimonio rato e non consumato.

In primo luogo, non deve dimenticarsi che l’autorità amministrativa deve

ter et opportune adhibentur in his causis, 414-436. SACRA CONGREGATIO DE DISCIPLINA SACRAMENTORUM, *Instructio Dispensationis Matrimonii, diei 7 Martii 1972*, AAS 64 (1972) 244-252.

³ *L’Osservatore Romano*, die 28 mensis septembris 2001, p. 7.

⁴ Cfr. B. MARCHETTA, *Il processo “Super rato et non consumato” nel nuovo Codice di Diritto Canonico*, in AA. VV., *Dilexit Iustitiam*, Città del Vaticano 1984, p. 405.

sempre operare “*iuxta legem*”. Questo significa che, ogni qualvolta non sia indicato il modo di procedere⁵, si dovrà trovare il modo di supplire a tali lacune della legge.

In secondo luogo, tenendo conto che “*generi per speciem derogatur, et illud potissimum habetur quod ab speciem directum est*”⁶, le prime norme che si dovranno osservare al momento di istruire un processo per la dispensa di un matrimonio rato e non consumato saranno le norme specifiche date per questi processi. Si tratta dei canoni da 1697 a 1706, che determinano il modo di procedere in questi casi, con l’ausilio delle precisazioni che si trovano nella Lettera Circolare che costituisce il Documento fondamentale che stiamo presentando.

Qualora ci trovassimo di fronte a una “lacuna della legge”, e cioè, davanti alla necessità di agire, sempre “*iuxta legem*”, senza però trovare nelle norme che reggono questo nostro processo le indicazioni su come procedere, l’autorità avrà l’obbligo di colmare il vuoto normativo risalendo dalle norme proprie a quelle più generali, cercando di trovare quelle indicazioni che permettano di rimanere sempre, nel nostro operare, aderenti al dato normativo.

In primo luogo si dovrà considerare tutto il Titolo I, *I processi matrimoniali*, dove si trova il nostro Capitolo III, sul *Processo per la dispensa del matrimonio rato e non consumato*. Se non si trovasse lì la risposta alla domanda sul modo di agire in una data circostanza, bisognerà ricorrere a tutta la Parte III del Libro VII, dedicata ad *Alcuni processi speciali*, ed eventualmente ancora a tutto il Libro VII del Codice, dedicato a *I processi*.

Per questa ragione la Carta Circolare, nella sua Introduzione, ci ricorda che le norme che espressamente trattano del processo per la dispensa dal matrimonio

⁵ Can. 19: *Se su una determinata materia manca un’espressa disposizione di legge sia universale sia particolare o una consuetudine, la causa, se non è penale, è da dirimersi tenute presenti le leggi date per casi simili, i principi generali del diritto applicati con equità canonica, la giurisprudenza e la prassi della Curia Romana, il modo di sentire comune e costante dei giuristi.*

⁶ PAPIANUS, l. 80 D. de R. J. 50, 17.

rato e non consumato⁷, presuppongono le norme peculiari dei processi di nullità matrimoniale⁸ e le norme generali sul processo contenzioso ordinario⁹. In caso di conflitto o contraddizione, prevalgono sempre le norme più specifiche e peculiari e, quando queste non prevedano come si deve procedere, si applicano le norme più generali.

Vediamo un esempio. Le norme specifiche del processo di dispensa dal matrimonio rato e non consumato non stabiliscono nulla sul modo di procedere all'interrogatorio delle parti e dei testi, né per la perizia richiesta per la prova fisica della non consumazione del matrimonio. Ebbene, conformemente a quanto prescritto dal canone 1702, si dovrà ricorrere alle norme del processo contenzioso ordinario: ai canoni da 1530 a 1538 che statuiscono circa il modo di interrogare le parti; ai canoni da 1547 a 1572 che precisano chi può o meno essere teste in una causa e il modo in cui deve essere interrogato; ai canoni da 1574 a 1583 che ci danno indicazioni su come debba essere fatta una perizia e le relazioni peritali corrispondenti, così come ai canoni da 1677 e 1678 sulle prove nelle cause di nullità matrimoniale. Non deve dimenticarsi che non pochi processi di dispensa dal matrimonio rato e non consumato presentano difficoltà che si sarebbero potute evitare se, al momento dell'istruttoria durante la prima raccolta delle prove, fossero state applicate, nella forma dovuta, tutte queste precise e dettagliate norme.

Si tratta di un processo di natura essenzialmente amministrativa, e non esclusivamente amministrativo. Questo si evince dal rinvio del canone 1702 alle norme del processo contenzioso ordinario e del processo nelle cause di nullità di matrimonio, in tutto quello che, prescritto per questi processi, sia applicabile a questo speciale per la dispensa del matrimonio rato e non consumato¹⁰.

Che si possa applicare, mutatis mutandis, al processo de quo la procedura

⁷ Cann. 1697-1706.

⁸ Cann. 1671-1691.

⁹ Cann. 1501-1655.

¹⁰ Cfr. O. BUTTINELLI, *Il procedimento di dispensa dal matrimonio rato e non consumato: la fase davanti al Vescovo diocesano*, in AA. VV., *I procedimenti speciali nel diritto canonico*, Città del Vaticano 1992, p. 108.

propriamente giudiziale si rileva anche dal linguaggio utilizzato dal Codice e dalla Lettera Circolare: a volte viene chiamato Giudice chi abitualmente è detto Istruttore del processo¹¹.

A ogni modo, il processo “*super rato*” si distingue da quello giudiziale a causa del suo carattere amministrativo, nonostante faccia uso di alcuni strumenti giudiziari. Si può dire addirittura che si tratta di un procedimento sostanzialmente amministrativo (poichè chi lo richiede non ha un “diritto” a una “azione”; la concessione della grazia infatti è una decisione discrezionale dell’autorità suprema), e anche formalmente amministrativo (poiché l’oratore non introduce una causa che deve essere definita con sentenza ma chiede una grazia che può essere concessa attraverso un rescritto)¹².

Detto questo, conviene subito riconoscere che la Lettera Circolare dà precise istruzioni e, nelle note che l’accompagnano, dà i corrispondenti riferimenti alla legislazione, aiutandoci così a porre attenzione a tutto quanto va osservato per istruire accuratamente un processo di dispensa dal matrimonio rato e non consumato. Vediamo adesso alcuni punti fondamentali dell’introduzione della Lettera Circolare, che ci permetteranno di verificare ciò che fino ad ora abbiamo detto:

1. La Santa Sede ha sempre aiutato i Vescovi a realizzare la parte a loro propria in questi processi di dispensa dei matrimoni rati e non consumati. Questo è lo scopo anche di questa Lettera Circolare.

2. Il Codice oggi vigente ha regolato completamente la materia processuale e, in particolare, il processo per la dispensa dal matrimonio rato e non consumato. Pertanto, conformemente al canone 6 § 1, 4°, le norme anteriori non sono oggi vigenti.

3. Le norme specifiche per il processo di dispensa dal matrimonio rato e non

¹¹ Cfr. *ibid.*, p. 111 (cfr. anche can. 1703 § 2 e LC, 17).

¹² Cfr. G. ORLANDI, *Recenti innovazioni nella procedura “super matrimonio rato et non consummato”*, in AA. VV., *Il processo matrimoniale canonico*, Città del Vaticano 1988, pp. 447-474.

consumato presuppongono le norme sui processi matrimoniali¹³ e le norme generali sui processi contenziosi¹⁴.

4. In caso d'incompatibilità, conflitto o contraddizione tra le norme sui processi per la dispensa dal matrimonio rato e non consumato e le norme più generali, o quando per la natura propria di questi processi così sia richiesto, le norme specifiche prevarranno sulle norme più generali (*generi per speciem derogatur*).

2.- La fase iniziale diocesana

Ci tocca adesso sviluppare la prima parte della fase diocesana del processo per la dispensa dai matrimoni rati e non consumati. Nei giorni seguenti si svilupperanno le altre tappe della fase diocesana e il modo di procedere della Santa Sede.

2.1. La competenza

Si può parlare di una competenza “attiva”, quella di chi può presentare la richiesta della dispensa dal matrimonio rato e non consumato al Sommo Pontefice, e di una competenza “passiva”, quella di chi è competente a ricevere la richiesta e iniziare il processo.

2.1.1. La competenza attiva

Hanno competenza attiva, possono cioè presentare al Santo Padre la richiesta della grazia della dispensa dal matrimonio rato e non consumato, solo i coniugi, anche singolarmente e benché l'altro sia contrario¹⁵. Secondo questa norma i terzi non possono fare la richiesta di questa grazia, benché la norma generale permetta che possa essere richiesta una grazia in beneficio di una terza persona¹⁶. Neanche il Vescovo, o il Promotore di Giustizia, o il Vicario Giudiziale, possono presentare la

¹³ Cann. 1671-1696.

¹⁴ Cann. 1501-1655.

¹⁵ Cfr. can. 1697.

¹⁶ Cfr. can. Can. 61: *Se non consta altrimenti, un rescritto può essere ottenuto a favore di altra persona, anche prescindendo dal suo assenso, e ha valore prima dell'accettazione da parte del medesimo, salvo clausole contrarie*. In questo caso consta nel can. 1697 che la dispensa del matrimonio rato e non consumato non può essere richiesta in favore di una terza persona.

richiesta della dispensa. Si tratta di una grazia che scioglie un vincolo matrimoniale di carattere sacramentale (tranne che alcuna delle parti non sia battezzata). Pertanto sembra coerente che a sollecitare tale provvedimento gratifico sia almeno uno dei contraenti, che considera la sua concessione come un bene favorevole alla propria salvezza.

Peraltro, senza la richiesta di almeno una delle parti per mettere in moto il processo, sarebbe molto difficile, per non dire impossibile, che si possa individuare e provare una causa giusta che serva di fondamento per la concessione della grazia. Ci sono alcuni autori che interpretano il bene pubblico come una causa giusta che, in alcuni casi eccezionali, per esempio per ragioni di scandalo, potrebbe giustificare la concessione *ex officio* della dispensa del matrimonio rato e non consumato; c'è anche chi dice che non si può concepire che la richiesta di almeno una delle parti condizioni il Papa nell'esercizio della sua potestà di dispensa dal matrimonio rato e non consumato. Piuttosto si dovrebbe pensare che non è ragionevole che, senza la richiesta di almeno una delle parti, si possa realizzare il bene dei fedeli, ragione ultima della concessione di una grazia¹⁷.

Già con le norme del 1923 quello che presenta la causa non è chiamato “attore”, come si fa nelle cause contenziose, perché non si tratta di qualcuno che mette in moto un processo per esigere un diritto. È chiamato invece “oratore”, giacché si tratta di un fedele che supplica all'autorità suprema la concessione di una grazia¹⁸. “L'altro” può essere identificato come “l'altra parte” o, secondo l'uso abituale, “convenuto”, o “parte convenuta”, in quanto non inizia il processo con la petizione della grazia. Si deve tener conto, come abbiamo già accennato con insistenza, che non c'è in questo caso un processo e quindi un “contraddittorio” iniziato da qualcuno che pretende di rivendicare un diritto contro o senza l'opposizione dell'altro, ma la petizione di una grazia. I diritti possono esigersi per via giudiziale, le grazie si sollecitano per via amministrativa.

¹⁷ Cfr. B. MARCHETTA, *Il processo...*, pp. 409-410.

¹⁸ Cfr. a modo di esempio i cann. 1701 § 2 y 1703 § 1.

2.1.2. La competenza passiva

Hanno competenza passiva, e cioè possono ricevere la petizione della grazia¹⁹:

- Il Vescovo diocesano del domicilio dell'oratore²⁰
- Il Vescovo diocesano del quasi-domicilio dell'oratore²¹

- Può chiedersi alla Rota Romana, con il consenso previo del Vescovo del domicilio o quasi-domicilio dell'oratore, una proroga della competenza perché diventi competente a ricevere il libello il Vescovo diocesano del luogo dove di fatto si dovranno raccogliere la maggior parte delle prove.

2.1.3. Casi che richiedono consulta previa

Ci sono alcuni casi speciali in cui, benché il Vescovo diocesano sia per sé competente, prima di qualsiasi altro passo deve consultare la Rota Romana e attenersi alle istruzioni che gli verranno date. Sono i così chiamati casi difficili²²:

- Quando si ha fatto uso onanistico del matrimonio
- Quando c'è stata penetrazione senza eiaculazione
- Quando c'è stato un concepimento per assorbimento di seme
- Quando c'è stata l'inseminazione artificiale e altri rimedi oggi offerti dalla medicina
- Presenza di figli (anche come risultato dell'adozione)
- Carenza del "*humano modo*"²³ nell'atto di consumare
- Pericolo di scandalo o danni economici con la concessione della grazia

¹⁹ Canon 1699 § 1, LC, 1.

²⁰ Cfr. can. 102 §§ 1 y 3.

²¹ Cfr. can. 102 §§ 2-3.

²² Cfr. can.1699 § 2 y LC, 2.

²³ L' "*humano modo*" si spiega nelle Lettere Circolari come "senza violenza".

- Altri casi simili, come non consumazione a causa di vasectomia²⁴

Quando vengono consultati questi casi, la Rota Romana non solo dà talvolta istruzioni precise su come procedere, ma giudica anche se procedere o meno con le istruzioni. È chiaro che se si procede senza consultare la Rota Romana, l'istruzione fatta non è "invalida", ma è molto probabile che, senza aver tenuto conto delle precise istruzioni che da la Rota Romana in questi casi, finisca per essere incompleta o insufficiente, o inutile nel caso in cui la Rota Romana ritenga inopportuna la concessione della grazia. Si rischia di dare alle parti un'illusione, che alla fine risulterebbe inutile e dannosa, se nella Rota Romana si considerasse inopportuna la concessione della grazia.

2.2. Il libello

Il libello è lo scritto con cui l'oratore presenta al Santo Padre la sua petizione della dispensa del suo matrimonio, rato e non consumato.

In questi processi non si ammette la partecipazione di un avvocato che "difenda" la posizione della parte. Nonostante ciò, quando la difficoltà del caso lo suggerisce, il Vescovo diocesano può ammettere che sia l'oratore sia l'altra parte o convenuto possano esser aiutati da un esperto o perito²⁵. Già l'Istruzione di 1972 aveva autorizzato le parti ad avvalersi di consiglieri o periti, eletti dalle stesse parti o designati dal Vescovo (anche a questo si segnalava la possibilità di valersi di questi aiuti). Questi consiglieri o periti potevano aiutare sia nella preparazione del libello sia nell'istruire il processo o per richiedere un complemento d'istruttoria²⁶.

Il compito dell'esperto sarà in primo luogo aiutare l'oratore a presentare la causa (per esempio, aiutando a scrivere il libello), ma potrà anche aiutare a riunire le prove necessarie e, se il risultato fosse negativo (perché la grazia non è concessa), accedere agli atti del processo (tranne il voto del Vescovo diocesano, che rima-

²⁴ Cfr. B. MARCHETTA, *Il processo...*, p. 414.

²⁵ Cfr. can. 1701 § 2.

²⁶ Cfr. B. MARCHETTA, *Il processo...*, pp. 420-422, che commenta il paragrafo II, e dell'Istruzione (cfr. nota 2).

ne sempre riservato) e proporre, se fosse questo possibile, qualche motivo grave che permetta presentare di nuovo la richiesta²⁷.

Non ci sono indicazioni precise nelle norme specifiche del processo di dispensa del matrimonio rato e non consumato sul contenuto del libello. È necessario, pertanto, ricorrere alle norme del processo contenzioso ordinario²⁸, applicandole con i dovuti adattamenti, e precisamente:

- Il libello deve dirigersi al Papa, sia col suo nome proprio sia con un riferimento generico benché chiaro (“Francesco”, “Santo Padre”), perché è lui come Vicario del Cristo e con la potestà di Cristo l’unico che potrà dispensare il matrimonio rato e non consumato²⁹.

- Nel libello si deve sollecitare al Santo Padre la grazia della dispensa del matrimonio rato e non consumato. Devono constare con chiarezza tutti i dati del matrimonio celebrato e i rispettivi documenti in copia autentica (parti, data della celebrazione, parrocchia, diocesi, ecc.), precisando i motivi che costituiscono il fondamento della petizione³⁰.

- Niente impedisce che, se fosse impossibile all’oratore esprimersi per iscritto, lo faccia in forma orale davanti a chi il Vescovo designi a questo fine, con la presenza di un notaio che dovrà redigere un verbale che, a tutti gli effetti, prenderà il luogo del libello³¹.

- Nel libello si deve indicare, almeno in forma sommaria, come si pretende provare sia il fatto della non consumazione (prova fisica, prova morale, ecc.), sia la causa giusta che precisamente giustifica la concessione della grazia³².

- Devono indicarsi, infine, tutti i dati dell’oratore (nomi, domicilio o quasi-

²⁷ Cfr. can. 1705 § 3 y LC, 6.

²⁸ Cann. 1501-1504.

²⁹ Cfr. can. 1504, 1°.

³⁰ Ibid.

³¹ Cfr. can. 1503.

³² Cfr. can. 1504, 2°.

domicilio, telefono, ecc.), e quelli dell'altra parte o convenuto (domicilio o quasi-domicilio, ecc.)³³.

2.3. L'accettazione

Una volta ricevuto il libello dell'oratore, il Vescovo diocesano deve prima di tutto informare l'altra parte e, ogni volta esista la possibilità di un risultato favorevole, deve invitare i coniugi a provare a risolvere le difficoltà, ritornando se possibile alla convivenza matrimoniale³⁴.

Quest'invito avrà specialmente senso se le parti, mantenendo ancora sufficientemente vivo l'*affectus maritalis*, non hanno saputo o non hanno saputo individuare i mezzi per rimediare al problema o ai problemi che hanno impedito fino a quel momento la consumazione del matrimonio. Non si deve perdere di vista che in questo caso si presume l'esistenza di un vincolo matrimoniale³⁵, che, qualora fosse possibile, dovrebbe essere salvato.

Si presenta la possibilità (teorica, giacché fino adesso mai è stata ammessa nella pratica), di chiedere la grazia per sollecitare la dispensa del matrimonio rato e non consumato *inscia altera parte*, e cioè senza che l'altra parte venga messa a conoscenza della richiesta fatta dall'oratore. La risposta generalizzata tra gli autori coincide con la pratica della Santa Sede ed è negativa, giacché non si vede come sia possibile proteggere i diritti di chi non viene a sapere del processo che potrebbe portare alla dissoluzione del suo vincolo matrimoniale con l'oratore. Inoltre, prima di accettare il libello, il Vescovo diocesano è tenuto a citare il convenuto e ascoltarlo in forma preliminare, al fine di valutare i meriti di esso. Senza questa citazione previa, rischierebbe di intraprendere l'istruzione di un processo che, una volta sentito il convenuto, può essere considerato ingiusto³⁶.

Questa citazione deve essere fatta per iscritto, e si deve ripetere per almeno

³³ Cfr. can. 1504, 1° e 4°.

³⁴ Cfr. can. 1675 (*Mitis Iudex*), LC, 4.

³⁵ Cfr. can. 1060.

³⁶ Cfr. LC, 4.

due volte. Dopo due assenze non giustificate alle citazioni fatte in modo efficace, il convenuto deve essere dichiarato assente prima di prender la decisione di andare avanti con il processo. Sia le citazioni, che le eventuali assenze e la corrispondente dichiarazione di assenza nel processo devono essere registrati e constare negli atti. Non si deve dimenticare che ciò che interessa è raggiungere il risultato che il convenuto partecipi al processo. Per questa ragione si dovrebbe usare tutti i mezzi legittimi possibili e utili a ottenere la sua presenza attiva. Oltre alla citazione scritta si potrebbe ricorrere al telefono, a una visita del parroco, all'invito a rispondere per iscritto sempre che si possa verificare l'autenticità della firma, alla dichiarazione davanti al parroco o a un altro sacerdote o a un delegato laico³⁷.

Fatto il tentativo con l'esortazione alle parti di ripristinare la convivenza pacifica, o saltato questo passo se è ritenuto inutile, ma mai senza aver citato il convenuto, il Vescovo diocesano deve valutare se vi siano motivi sufficienti per accettare e istruire il processo, vale a dire:

- Se ci sono motivi sufficienti per ritenere che il matrimonio potrebbe non essere stato consumato e che si potrà ottenere la prova della non consumazione³⁸.

- Se i motivi per la petizione della grazia sembrano una causa giusta e che si potrà dimostrare l'esistenza di questa giusta causa³⁹.

Costatati questi fondamenti, il Vescovo diocesano deve accettare la richiesta e ordinare con un decreto l'istruzione del processo. Va notato che, se le parti vivono ancora insieme, prima di accettare il libello perché possa essere considerato sufficientemente fondato, il Vescovo diocesano deve ordinare la separazione, che è una condizione necessaria per avviare il processo⁴⁰.

³⁷ Cfr. B. MARCHETTA, *Il processo...*, pp. 410-411 y O. PEPE, *La fase diocesana del processo "super rato et non consummato"*, in AA. VV., *Lo scioglimento del matrimonio canonico*, Città del Vaticano 2013, pp. 156. Cfr. anche cann. 1507, 1509, 1592 y LC, 10.

³⁸ Su questo punto si tratta lungamente in un'altra parte del corso.

³⁹ Anche su questo punto si tratta lungamente in un altro momento del corso.

⁴⁰ Cfr. G. ORLANDI, *Recenti innovazioni...*, p. 454.

2.4. La costituzione del Tribunale

Davanti ai processi che, una volta accettati, il Vescovo diocesano deve istruire, lui ha quattro possibilità⁴¹:

1. Può affidare l'istruzione dei processi dei matrimoni rati e non consumati stabilmente a un Tribunale, sia quello della sua diocesi, sia un altro Tribunale diocesano, sia un Tribunale Interdiocesano o Regionale. Di solito questo si farà per un tempo determinato, rinnovabile ogni volta si consideri conveniente.

2. Può anche affidare l'istruzione "per questa volta", vale a dire, per un caso specifico, un dato processo, a un Tribunale, quello stesso della diocesi, o a un altro Tribunale diocesano, o a un Tribunale Interdiocesano o Regionale.

3. Può affidare in forma stabile le istruzioni dei processi di dispensa dei matrimoni rati e non consumati a un sacerdote idoneo, sia della sua diocesi, sia di un'altra diocesi, sia un membro di un Istituto religioso o un membro di un Istituto Secolare o di una Società di Vita Apostolica, in questi ultimi casi con il dovuto consenso dei suoi Superiori.

4. Infine può affidare "per questa volta", vale a dire, per un caso specifico, l'istruzione di un processo determinato a un sacerdote idoneo, sia della sua diocesi, sia di un'altra diocesi, sia un membro di un Istituto religioso o un membro di un Istituto Secolare o una Società di Vita Apostolica, in questi casi con il dovuto consenso dei suoi Superiori.

I compiti dell'Istruttore sono spiegati in varie presentazioni del corso. Serva adesso semplicemente indicare qui alcuni punti salienti:

- Accettare o rigettare le richieste di parte.
- Ammettere i ricorsi che le parti possono fare contro gli atti degli altri (l'altra parte, il difensore del vincolo).
- Inviare lettere rogatorie chiedendo l'interrogazione di parti e testimoni.

⁴¹ Cfr. can. 1700 § 1 y LC, 5.

- Delegare a sacerdoti o laici a ricevere le dichiarazioni delle parti e dei testi.
- Designare il medico o i medici che faranno le perizie.
- La stesura della Relazione finale, con le misure adottate e i risultati ottenuti.

In tutti i casi deve essere garantito, sia perché esiste come un ufficio stabile (nel caso dei Tribunali) o perché è designato in generale o per il caso particolare, che in ogni processo di dispensa del matrimonio rato e non consumato intervenga il Difensore del Vincolo⁴². Il suo compito sarà di collaborare con l'Istruttore nella ricerca della verità oggettiva, sempre dal suo punto di vista specifico che lo porta a sostenere tutto ciò che ragionevolmente si può dire a favore del mantenimento del vincolo matrimoniale nel caso.

Deve anche essere nominato un notaio, tra quelli già esistenti nella rispettiva Curia diocesana o Tribunale, o uno specifico nominato per il caso.

2.5. Il rifiuto e il possibile ricorso

Se il Vescovo diocesano non trova nel libello introduttorio elementi sufficienti per introdurre il processo, deve rifiutare la petizione della grazia, e deve farlo con un decreto⁴³.

Il rigetto del libello di richiesta della dispensa del matrimonio rato e non consumato è una decisione di governo del Vescovo diocesano, che gli è stata affidata dal Romano Pontefice, al quale si rivolge la petizione. Pertanto, per la legittimità del decreto, deve contenere, almeno brevemente, i motivi⁴⁴.

Davanti al rifiuto del libello (che non è lo stesso della non concessione della grazia da parte del Romano Pontefice), c'è la possibilità dell'appello alla Rota Romana⁴⁵.

⁴² Cfr. can. 1701 § 1.

⁴³ Cfr. can. 1699 § 3.

⁴⁴ Cfr. can. 51; non si tratta di una norma irritante, e pertanto la motivazione è necessaria per la liceità ma non per la validità del decreto di rigetto.

⁴⁵ Cfr. can. 1699 § 3.

Se tre mesi dopo la presentazione del libello con la richiesta della grazia il Vescovo non ha risposto, deve considerarsi come se avesse dato una risposta negativa, e si apre la strada del ricorso avverso il “silenzio amministrativo”, equivalente a una decisione negativa⁴⁶. Questa presunzione (“*iuris et de iure*”) non esime il Vescovo dall’obbligo di rispondere con un decreto alla richiesta dell’oratore e, nel caso, a riparare agli eventuali danni che potrebbero derivare per il ritardo nella risposta⁴⁷.

La mancanza di motivazione nel decreto di rigetto del libello dell’oratore non invalida il decreto, ma dà ragione sufficiente all’oratore per presentare il ricorso, proprio per questa mancanza di motivazione. Sarebbe anche un motivo perché la Rota Romana accettasse il ricorso e ordinasse al Vescovo la motivazione del rigetto del libello o, se si considerassero sufficienti i fondamenti del libello respinto, si ordinasse al Vescovo di procedere all’istruzione del processo.

L’oratore ha diritto a seguire direttamente davanti alla Rota Romana il ricorso per motivo del rigetto del suo libello. Tuttavia, nulla vieta di seguire il normale percorso del ricorso avverso un decreto singolare dell’autorità esecutiva dal quale si considera leso. Quindi può anche andare direttamente al Vescovo diocesano chiedendo di cambiare la sua decisione e accettare il suo libello ordinando l’istruzione del processo⁴⁸. Se entro 30 giorni il Vescovo non ha accettato il libello o non ha risposto alla nuova richiesta, l’oratore potrà iniziare il ricorso gerarchico, che dovrà presentare al Vescovo diocesano, e questo dovrà inviarlo alla Rota Romana, andando fino in fondo nella via del ricorso⁴⁹.

2.6. Casi speciali

Essi sono due. Quando davanti a una richiesta di dispensa del matrimonio rato e non consumato, per suggerimento del Vescovo diocesano, si passa alla via

⁴⁶ Cfr. can. 57.

⁴⁷ Cfr. cann. 1729-1731.

⁴⁸ Cfr. can. 1734 §§ 1-2.

⁴⁹ Cfr. cann. 1737-1739.

giudiziale della causa di nullità dello stesso matrimonio; o quando nell'istruzione di una causa di nullità matrimoniale si arriva al dubbio molto probabile della non consumazione del matrimonio.

1. Se il Vescovo diocesano, letto il libello introduttorio che chiede la grazia della dispensa del matrimonio perché considerato rato e non consumato, crede che sorgano dubbi circa la validità del matrimonio, può prendere contatto con l'altra parte e chiederle se vuole agire giudizialmente per ottenere la dichiarazione di nullità del matrimonio, o può decidere l'introduzione del processo⁵⁰. In questa fase iniziale corrisponde al Vescovo diocesano prendere una o l'altra strada, cioè, di proporre all'altra parte l'inizio del processo giudiziale della nullità del matrimonio o iniziare il processo per rato e non consumato. Non si prevede che il Vescovo diocesano possa proporre il cammino giudiziario all'oratore perché questo ha già scelto, con la presentazione del libello, il cammino della dispensa del matrimonio rato e non consumato⁵¹.

2. Diverso è il caso quando prima è stata iniziata in un Tribunale la causa di nullità del matrimonio, qualsiasi sia il capitolo presentato, e in qualsiasi momento dell'istruzione sorge un dubbio molto probabile della non consumazione del matrimonio. In questo caso è il Tribunale, che, avendo consultato entrambe le parti e con un libello firmato da almeno una di loro, può fermare per decreto la causa e completare l'istruzione e poi, con le osservazioni del Difensore del Vincolo, il voto del Tribunale e del Vescovo diocesano, presentare alla Rota Romana la richiesta di concessione della grazia⁵².

In entrambi questi casi, il processo deve essere realizzato dal Tribunale competente per la causa di nullità del matrimonio⁵³.

⁵⁰ Cfr. LC, 3.

⁵¹ SACRA CONGREGATIO DE DISCIPLINA SACRAMENTORUM, *Instructio Dispensationis Matrimonii...*, I, e; cfr. también can. 1681.

⁵² Cfr. can. 1700 § 2 y LC, 7.

⁵³ Cfr. LC, 5 y 7.

3.- L'istruttoria

Tale e come viene detto nella Lettera Circolare del 20 dicembre 1986, per quanto riguarda l'istruzione del processo, si applicano, in quanto siano compatibili con la natura amministrativa del processo super rato, le norme sull'istruzione di un processo contenzioso, e le norme del processo di nullità matrimoniale.

Il processo amministrativo super rato deve riuscire a provare:

- a) La credibilità delle parti e dei testi.
- b) Il fatto della non consumazione del matrimonio in questione.
- c) La causa giusta perché il Santo Padre intervenga dissolvendo il vincolo.
- d) L'assenza del pericolo di scandalo o meraviglia con l'eventuale concessione della grazia della dissoluzione del vincolo.

3.1. La credibilità delle parti

È necessario acquisire attestati di credibilità, in primo luogo delle parti, ma anche dei testi. Questi attestati si possono chiedere ai rispettivi parroci, come anche ad altri ecclesiastici che possano riferirne sull'attendibilità di quanto dicano le parti e i testi. E a questi si può chiedere cosa hanno da dire sulla credibilità delle parti.

In tutti i casi, non basta una risposta secca, ci vuole un risposta motivata: "tale è credibile per questa e quest'altra ragione...".

3.2. La non consumazione

Quando si interroga alle parti, con tutta la delicatezza e il rispetto che la materia richiede, si deve approfondire sui dettagli che permettano chiarire nel miglior modo il fatto della non consumazione, e per quanto possibile anche le cause.

Nella prova della non consumazione acquistano un peso speciale le perizie, sia presentate in forma privata dalle parti, sia quelle ordinate dall'istruttore.

Su queste due aspetti della prova della non consumazione ci saranno i dovuti approfondimenti questo pomeriggio, nelle relazioni sull'argomento morale e

l'argomento fisico, a carico degli alti prelati che si faranno carico.

3.3. La causa giusta

Perché il Santo Padre intervenga, con la Sua personale potestà di dissolvere un vincolo matrimoniale che si presume valido valido, c'è bisogno di un motivo, una causa, che sia giusta.

Potrebbe essere la voglia o la esplicita volontà di contrarre un nuovo matrimonio sacramentale con un'altra determinata persona, o la mera impossibilità di riprendere la convivenza con la persona con chi non si è potuto arrivare alla consumazione del matrimonio, o la semplice necessità di chiudere una storia dolorosa e sofferente. Comunque sia, si deve chiedere alle parti e ai testi sulla causa giusta che appunto, giustifica la dissoluzione del matrimonio del caso.

3.4. L'assenza del pericolo di scandalo

Infine, il Santo Padre deve essere sicuro che l'eventuale concessione dell'indulto non provocherà scandalo nella comunità ecclesiale, tra i parenti e gli amici nelle città o nei paesi delle parti, come se la Chiesa, sciogliendo il vincolo di questo matrimonio non consumato, si pronunciasse a favore del divorzio.

Anche su questo devono pronunciarsi le parti e i testi.